

La nuova legge elettorale - Come cambia il voto per il Parlamento

DI REDAZIONE

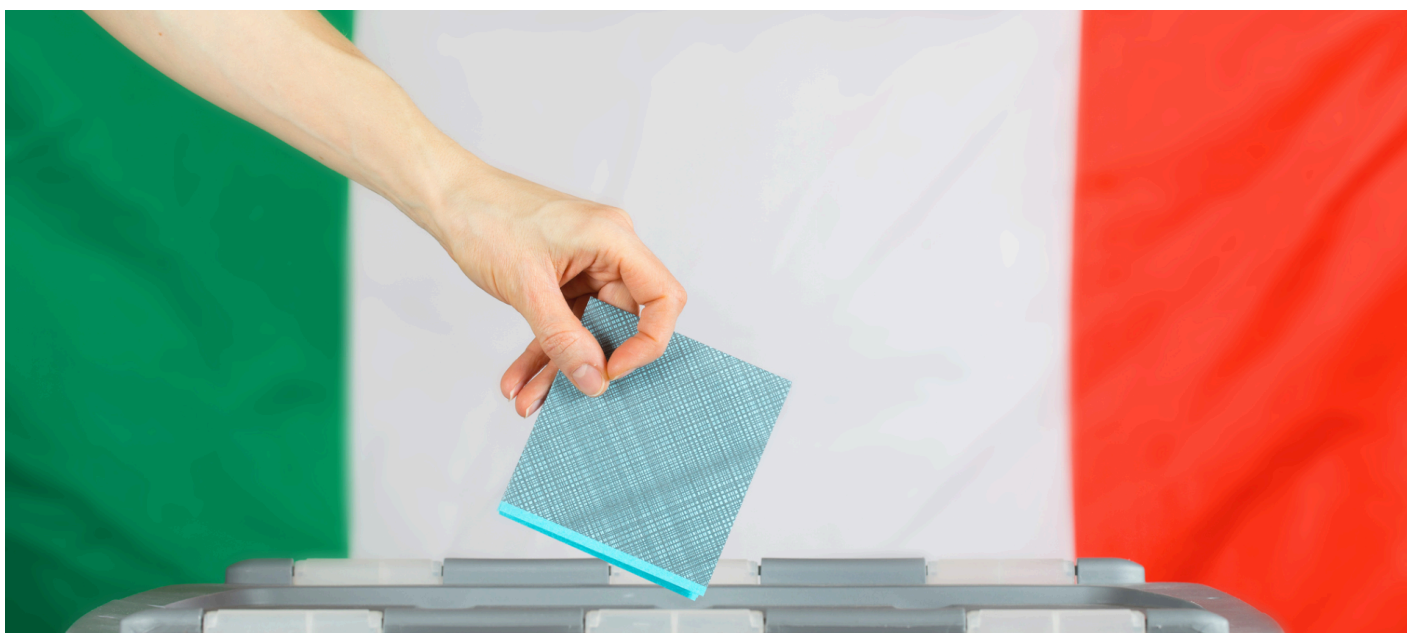
16/10/2026

RIFORMA

PRIMO BIENNIO

QUINTO ANNO

ITE AFM, LES



Abstract: La riforma della legge elettorale è stata introdotta con la legge 9 ottobre 2026, n. 180 e prevede un modello proporzionale corretto da un premio di governabilità e dal ritorno delle preferenze.

Dall'approvazione alla pubblicazione: il nuovo quadro normativo

L'8 ottobre 2026 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la riforma della legge elettorale con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il provvedimento è stato promulgato dal Presidente della Repubblica il giorno successivo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre 2026 come **legge n. 180** (recante "*Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*"), sostituendo ufficialmente la legge n. 165/2017.

La nuova normativa abbandona il sistema misto con collegi uninominali per adottare un **impianto proporzionale corretto**, integrato da un premio di maggioranza e da specifiche soglie di sbarramento.

Premio di governabilità, modalità di voto e Circoscrizione Estero

Il meccanismo centrale della legge assegna in prima battuta i seggi in modo proporzionale. Tuttavia, se una lista o coalizione raggiunge almeno il **42% dei voti validi** sia alla Camera sia al Senato, scatta un **premio fisso** pari a settanta deputati e trentacinque senatori supplementari. A tutela delle minoranze, la legge fissa un tetto massimo: la forza vincente non può superare i 220 deputati su 400 e i 113 senatori su 200 elettivi.

Se la soglia del 42% non viene raggiunta, non è previsto alcun ballottaggio e i seggi si distribuiscono in modo puramente proporzionale tra le forze che superano lo **sbarramento**: il 3% per le singole liste e il 10% per le coalizioni.

Sulla **scheda elettorale** l'elettore trova la figura del **capolista bloccato**, al quale è garantita l'elezione prioritaria, ma può esprimere fino a **tre preferenze** per i candidati successivi, nel rispetto dell'**alternanza di genere**.

I partiti devono indicare al momento del deposito dei simboli il **nome del candidato proposto alla presidenza del Consiglio**: tale indicazione non appare sulla scheda e non limita le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica nella nomina del capo del governo (articolo 92 della Costituzione).

Per quanto riguarda la **Circoscrizione Estero**, la legge riorganizza le ripartizioni geografiche, riducendole a due per la Camera (Europa ed Extra-UE) e creando un'unica ripartizione mondiale per il Senato.

Voto fuori sede e requisiti per la presentazione delle liste

Una novità rilevante sul piano sociale è l'introduzione permanente del **diritto di voto per i fuori sede**: studenti, lavoratori e caregiver che vivono in regioni diverse da quella di residenza potranno votare nel **Comune di domicilio temporaneo** sia per le elezioni politiche ed europee, sia per i referendum.

Sul fronte dell'organizzazione elettorale, vengono resi più stringenti i requisiti per i **soggetti politici non ancora rappresentati in Parlamento**: la legge prevede l'innalzamento del numero di firme necessarie per la presentazione delle liste in ciascun collegio, passando dalle precedenti millecinquecento a seimila sottoscrizioni.

I ricorsi giudiziari e il percorso verso la Consulta

Poiché nel nostro ordinamento non è consentito il ricorso diretto dei cittadini alla **Corte costituzionale**, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono state promosse circa trenta azioni civili presso i tribunali ordinari per denunciare la potenziale lesione del diritto di voto libero ed eguale.

I ricorsi sollevano sei principali **questioni di legittimità costituzionale**, che riguardano la congruità del premio di maggioranza al 42%, il rispetto della base regionale dell'elezione del Senato sancita dall'articolo 57 della Costituzione, la convivenza tra capolista bloccato e preferenze, e il nuovo limite delle firme per le liste.

Se uno dei giudici ordinari riterrà la questione rilevante e non manifestamente infondata, sospenderà il processo in corso e rimetterà gli atti alla Corte costituzionale. Nell'attesa di eventuali decisioni della Consulta, la legge rimane pienamente valida ed efficace.